

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l' 11 Giugno 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco, Lo Piano Dr. Michele, Delfini Prof. Francesco – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RI CORSO A.S.D. TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DOTTOR RODRIQUE FINO AL 31.12. 2009 E AMMENDA DI € 500,00 SEGUITO GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO/PERANO DELL' 11.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)

Con la decisione indicata in epigrafe, la predetta Commissione, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dalla società Tiburfuoco Abruzzo Calcio, ha ridotto fino al 31.12.2009 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado al calciatore Dottore Rodrique e confermato per il resto la decisione impugnata.

Avverso tale ultima pronuncia ricorre ora a questa Commissione di Appello Federale la stessa società, deducendo, ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. c) C.G.S. il vizio di motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e di omessa motivazione su di un punto altrettanto decisivo della controversia anch'esso prospettato dalle parti.

Il ricorso appare *ictu oculi* infondato e come tale deve essere respinto.

Molteplici circostanze confermano, infatti, la tesi dell'assenza di premeditazione nel calciatore, come anzitutto il fatto che lo stesso è rientrato in campo appositamente per percuotere da dietro l'arbitro, nonostante fosse stato in precedenza espulso dal terreno di giuoco, e che, inoltre, ha avuto cura di celare con un cappuccio il proprio volto, proprio al fine di non essere identificato, anche se questa intenzione non è andata poi a buon fine ed non è stata coronata da successo. Tale particolare condotta ne rivela in pieno la indubbia asocialità ed è manifestazione di grave antisportività, rendendo chiaramente inutile qualsiasi tentativo di raffrontare le caratteristiche della vicenda in esame con quelle di altre fattispecie che sarebbero state più benevolmente valutate. E ciò, a parte il fatto che non sussiste in materia il principio dello *stare decisis* e che non opera come in altri ordinamenti il c.d. vincolo del precedente. Del resto, ed oltre tutto, non è dato minimamente apprezzare nel caso in esame alcuna dimostrazione e nemmeno il minimo sintomo di un asserito successivo pentimento. Quanto, infine, alla richiesta avanzata in via subordinata di ridurre la entità

della squalifica inflitta e di convertirla in penalità alternative, va ricordato, in aggiunta alle considerazioni innanzi svolte, il disposto dell'art. 14.2 bis, ultima parte, a norma del quale " *si applica come sanzione minima la squalifica... per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara*".

Non diversamente è da concludere per quanto concerne la responsabilità della società ricorrente, i cui tesseraati avevano circondato l'arbitro nell'occasione in esame e unicamente per protestare contro il suo operato, senza che nessuno di essi si preoccupasse di soccorrerlo mentre egli era ancora dolorante per il calcio ricevuto alla schiena e tanto meno di collaborare per la identificazione del colpevole del proditorio attacco al direttore di gara. Vero è, invece, che l'individuazione del colpevole è avvenuta soltanto grazie all'intervento di un collaboratore dell'arbitro e che, come la decisione impugnata ha chiaramente posto in evidenza, l'asserito ravvedimento della società si è avuto non nell'immediatezza – come sarebbe stato auspicabile e meritorio – ma solamente a distanza di tempo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Tiburfuoco Abruzzo Calcio di Pescara e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco, Lo Piano Dr. Michele, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:

- **xxxxx, VICE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S..**

La Procura Federale ha deferito il signor xxxxx (già componente del Comitato Nazionale A.I.A. ed attualmente vice presidente della stessa associazione) per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S.

Al xxxxx si contesta:

- di avere partecipato alla gara assicurativa 2004 L.N.D. come agente della Fondiaria Assicurazioni di Avezzano, pur svolgendo allo stesso tempo l'incarico di consulente assicurativo della Lega stessa e pertanto in posizione di potenziale conflitto di interessi, omettendo altresì di astenersi anche in considerazione del fatto che in tale gara venne presentata offerta dalla Carige Assicurazioni (poi aggiudicataria) di cui era agente in Avezzano il signor Antonangelo, soggetto intimamente collegato agli interessi economici del signor xxxxx, in quanto socio della moglie signora Maria Pia Rovini, della figlia xxxxx e dello stesso xxxxx.

- di avere partecipato alla gara assicurativa 2004 F.I.G.C., svolgendo la funzione di membro della Commissione Aggiudicatrice della gara stessa, nella quale era direttamente interessato come concorrente, direttamente o per il tramite di familiari e soci in affari e per tanto in posizione di evidente conflitto di interessi, omettendo di astenersi visto che alla licitazione partecipava sia la Fondiaria SAI, Agenzia di Avezzano (assicuratore la figlia xxxxx), sia l'aggiudicataria Carige Assicurazioni (assicuratore signor Marco Antonangelo, socio della moglie del signor xxxxx, signora Maria Pia Rovini, della figlia xxxxx e dello stesso xxxxx).

La C.A.F., letti gli atti e sentite le parti, osserva:

1. Primo capo di incolpazione.

In fatto è stato accertato che il xxxxx aveva ricevuto un incarico di consulenza assicurativa da parte della L.N.D. e che egli rivestiva tale incarico all'epoca in cui fu indetta una gara per la stipulazione di una polizza a copertura dei rischi relativi all'attività sportiva che si svolgeva nell'ambito di detta Lega. È stato altresì accertato che all'epoca il xxxxx aveva un interesse

nell'agenzia della Fondiaria Assicurazioni partecipante alla gara. Non v'è, invece, prova certa che egli avesse interessi attuali [in effetti risulta che li aveva avuti nel passato] nell'Agenzia Carige di Avezzano, che è poi risultata vincitrice della gara.

Poiché questi sono i fatti accertati il xxxxx deve essere prosciolto dalla prima incolpazione.

In linea teorica v'è sicuramente una situazione di conflittualità tra la posizione del consulente assicurativo, il quale deve curare gli interessi della parte conferente l'incarico, e la posizione di partecipante ad una gara assicurativa indetta da quest'ultima parte.

Tuttavia, tale situazione di conflittualità non si risolve in una violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., atteso che nella specie il xxxxx aveva ricevuto l'incarico di consulente non nella veste di tesserato della F.I.G.C. e quindi di soggetto tenuto all'osservanza delle norme federali, ma soltanto in virtù della sua qualità di soggetto esperto nel campo assicurativo.

In sostanza, nella specie, manca ogni nesso di causalità tra la qualità di tesserato del xxxxx ed il fatto che gli viene addebitato con il primo capo di incolpazione.

2. Secondo capo di incolpazione.

In fatto è stato accertato che il xxxxx era stato nominato dal Comitato di gestione della F.I.G.C. membro della Commissione Aggiudicatrice della gara relativa alla stipulazione di una polizza infortuni e responsabilità civile per conto della stessa Federazione e che in tale qualità aveva partecipato all'aggiudicazione. È stato altresì accertato che all'epoca il xxxxx aveva un interesse nell'agenzia della Fondiaria Assicurazioni partecipante alla gara. Non v'è, invece, prova certa che egli avesse interessi attuali [in effetti risulta che li aveva avuti nel passato] nell'agenzia Carige di Avezzano, che è poi risultata vincitrice della gara.

Per questo capo di incolpazione deve essere affermata la responsabilità del xxxxx per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S..

Invero, a differenza di quanto osservato con riferimento al primo capo di incolpazione, in questo caso non viene in rilievo la qualità di consulente assicurativo del xxxxx, ma la sua qualità di tesserato della F.I.G.C., che proprio per ciò è in ragione anche della sua esperienza assicurativa, ricevette l'incarico di far parte della Commissione Aggiudicatrice.

Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra la qualità di tesserato, in funzione della quale è stato conferito l'incarico di far parte della Commissione Aggiudicatrice e l'attività svolta nell'ambito della Commissione.

Non v'è poi dubbio in ordine alla posizione di conflitto tra la qualità di membro della Commissione Aggiudicatrice e quella di soggetto che ha interesse in una delle società partecipanti alla gara.

È, infine, non discutibile che il comportamento ascritto al xxxxx configuri la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., perché certamente non improntato a correttezza e probità.

Né è sostenibile che il comportamento che si contesta al xxxxx non sia riferibile all'attività sportiva, atteso che l'art. 1, comma 1, C.G.S. fa riferimento a «ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva» e quindi anche a rapporti che, pur non concernendo direttamente l'attività sportiva, abbia con questa un rapporto di derivazione o di connessione, con la conseguenza che l'attività diretta a conseguire la copertura assicurativa relativa all'attività sportiva posta in essere nell'ambito della Federazione deve ritenersi «riferibile all'attività sportiva».

Non può trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui il xxxxx avrebbe dimostrato la sua buona fede avendo fatto presente, prima di ricevere l'incarico di far parte della Commissione Aggiudicatrice, la propria situazione al signor Luigi Ludovici che ne avrebbe riferito alla direzione generale senza peraltro che tale situazione fosse ritenuta di ostacolo, e successivamente, dopo la nomina a membro della Commissione, rappresentata la situazione di conflitto, ormai conclamata, ad uno dei membri della Commissione.

Invero, una volta verificatasi la situazione di conflitto di interessi, riconosciuta dallo stesso xxxxx, egli avrebbe dovuto astenersi dallo svolgimento dell'attività o quanto meno richiedere ed ottenere una riconferma della nomina dallo stesso organo che gli aveva conferito l'incarico.

L'affermazione della responsabilità del xxxxx in ordine al solo secondo capo di incolpazione comporta la sanzione della inibizione che si ritiene equo determinare nella misura di giorni novanta.

Per questi motivi la C.A.F., visto l'atto di deferimento e gli atti del procedimento, dichiara la responsabilità disciplinare del signor xxxxx ed infligge allo stesso, la sanzione dell'inibizione per giorni 90.

3. RICORSO A.S. D. REAL MUSCOLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MUSCOLINA/ REAL MONTECÒ DEL 27.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007)

Preliminarmente si osserva che il procedimento è sottoposto ai termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 70 del 7.2.2007.

Con rituale appello del 7.6.2007 la "A.S.D. Real Muscolina", in persona del suo Presidente pro-tempore signor Agostini Natalino, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata il 6.6.2007 con Com. Uff. n. 156, in ordine allo svolgimento della gara di Play Off del Campionato Provinciale di Terza Categoria – Girone G - Real Muscolina/Real Monteco, disputata il 27.5.2007 e conclusasi con il risultato di 1 – 2.

L'odierno appellante aveva eccepito l'irregolarità della gara per un errore tecnico dell'arbitro che aveva "bloccato" il cronometro in almeno due occasioni errando, poi, a computare i minuti di recupero concessi, concludendo, infine, perché fosse disputata la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare, con la decisione su richiamata e previa reiezione dei richiesti ulteriori accertamenti istruttori, aveva rigettato il proposto reclamo assumendo la valenza probatoria e privilegiata degli atti ufficiali di gara in quanto precisi, univoci e non contraddittori.

Con il proposto appello la società "A.S.D. Real Muscolina" ha richiamato, in fatto, quanto già dedotto in sede di reclamo, sottolineando che l'arbitro aveva concesso ulteriori "70" rispetto ai sei minuti di recupero, di talché la gara avrebbe dovuto concludersi a minuti 52 e 10 secondi e non a 51',40".

L'appello è privo di fondamento e deve, quindi, essere rigettato.

Dal referto di gara, che come osservato correttamente dalla Commissione Disciplinare costituisce fonte di prova privilegiata, si deduce che l'arbitro ha neutralizzato 2' nel 1° T. e 7' nel 2° T., con la conseguenza che la durata di questa seconda fase di gioco è stata di 52'.

Sempre nel referto ufficiale è indicato che la rete della vittoria, messa a segno dalla squadra ospite, è stata realizzata al 52', quindi allo scadere del tempo.

Di nessuna valenza sono, pertanto, le argomentazioni della società appellante che, anzi, le stesse risultano contraddette dagli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Real Muscolina di Civitanova Marche (Macerata) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 12 Giugno 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano Giancarlo

IL PRESIDENTE
Abete